




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLE PROFESSIONI
SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO
SANITARIO NAZIONALE
Uffici 2 e 5 - DGPROF
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute
DGPROF

0040993-P-27/07/2022

I. S. h. a. 1/2022/2



525529155

Alla Federazione Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
segreteria@pec.fnomceo.it
segreteria@fnomceo.it

Alla Federazione nazionale degli Ordini
delle Professioni infermieristiche
federazione@cert.fnopi.it
federazione@fnopi.it

OGGETTO: Indicazioni applicative a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ha previsto misure a sostegno del settore della navigazione marittima, apportando alcune modifiche al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania".

In particolare, l'art. 25-bis del citato decreto legge aggiunge i commi 1-novies, 1-decies e 1-undecies all'art. 7 del decreto legislativo n. 206 del 2007, relativamente all'esercizio delle professioni di medico e di infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima.

Il comma 1-novies prevede che: *"Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l'esercizio delle professioni di medico e di infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l'assistito e il personale sanitario"*.

Il successivo comma 1-decies stabilisce che i citati professionisti (medici e infermieri) *"che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell'albo appositamente istituita dal presidente dell'Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L'iscrizione alla*

sezione speciale autorizza all'esercizio della professione sanitaria esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo.

Infine il comma 1-undecies dispone che: "In considerazione delle risultanze dello specifico monitoraggio effettuato sulla qualità della assistenza sanitaria erogata a bordo delle navi di cui al comma 1-novies, il Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sentiti il ministro del Turismo con decreto da adottare decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e successivamente con cadenza biennale, può disporre la cessazione dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1- novies e 1- decies".

Per quanto di competenza della scrivente Direzione generale, si ritiene opportuno fornire a codeste Federazioni indicazioni operative da inviare agli Ordini territoriali di riferimento ai fini della applicazione delle nuove norme sopra citate.


I Presidenti degli Ordini dei medici e degli odontoiatri e degli Ordini delle professioni infermieristiche, nelle cui circoscrizioni territoriali sono tenuti i registri a cui sono iscritte le navi mercantili o croceristiche nazionali, adibite alla navigazione marittima, dovranno istituire con propria delibera rispettivamente la sezione speciale dell'Albo dei medici di bordo e la sezione speciale dell'Albo degli infermieri di bordo alle quali possono essere iscritti, a domanda, fermi restanti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, i professionisti aventi nazionalità comunitaria o extracomunitaria, che esercitano sulle predette navi e che non hanno la conoscenza della lingua italiana.

L'iscrizione nell'apposita sezione speciale dovrà essere accompagnata da una specifica annotazione in cui si faccia espressa menzione del fatto che l'esercizio della professione sanitaria di medico o infermiere può essere effettuata esclusivamente per l'assistenza sanitaria a bordo della nave iscritta nel registro della circoscrizione territoriale dell'Ordine competente.

Fermo restando l'obbligo di accertamento di tutti i restanti requisiti già previsti dalle norme vigenti per l'iscrizione all'albo, diversi dalla conoscenza della lingua italiana, gli Ordini interessati dovranno verificare il possesso da parte dei richiedenti del decreto di riconoscimento della qualifica di medico o di infermiere acquisita in un Paese terzo emesso dal Ministero della Salute o, in alternativa, per i soli infermieri, del possesso della tessera professionale europea (EPC), che ha il medesimo valore legale del decreto di riconoscimento sopra menzionato.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Rossana Ugenti)



SCA

